confimi industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

AUDIZIONE ESAME DDL AC643
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"

COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO
SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata

Roma, 2 dicembre 2022

PREMESSA

Nel testo della Legge di Bilancio 2023 la direzione economica è definita e fa seguito ad una direttrice che si è intravista nel dedicare al mondo produttivo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in luogo del Ministero dello Sviluppo Economico.

La manovra è equilibrata. Sono confermate e ampliate le misure volte ad arginare la crisi energetica, prima e indiscussa difficoltà del sistema produttivo del paese.

Sul tema "autonomia energetica" il Governo aveva già manifestato la sua attenzione con il Decreto Aiuti Quater.
In quel provvedimento, infatti, il nuovo Governo ha provveduto a riattivare i pozzi di gas italiani presenti nel Mare Adriatico, rimasti chiusi per anni. Pozzi il cui gas è destinato a prezzo calmierato alle imprese energivore. Non ve n'è traccia nel testo della Legge di Bilancio ma ci auguriamo possa trovare spazio nelle misure che ne seguiranno.

Diversi gli aspetti su cui porre accenti positivi.

Bene ovviamente l'innalzamento delle percentuali sul credito d'imposta energia.

Bene la detassazione dei premi produttivi fino a 3.000 euro, più volte richiesti dal mondo produttivo, e oggi ancora più apprezzati e necessari affinché le imprese supportino i collaboratori in questa fase di inflazione a doppia cifra.

Bene l'incentivo al lavoro stabile per gli under 36, utile a stabilizzare i contratti di quei collaboratori che più di altri hanno subito l'altalenarsi tra i segni più e i segni meno tipici dell'economia degli ultimi 2-3 anni.

E, nell'attesa che si riformi il Reddito di cittadinanza, siamo comunque soddisfatti dei nuovi requisiti per accedere al sussidio: Confimi Industria si è sempre schierata a favore di una misura che possa supportare chi non può accedere al mercato del lavoro, o chi vive sotto la soglia di povertà, ma ha più volte fatto presente che le regole del RdC avessero maglie eccessivamente larghe.
Ci auguriamo quindi che i nuovi paletti siano di incentivo al lavoro visto anche il previsto corso di formazione o riqualifica professionale previsto dalla Legge in esame.

Parallelamente Confimi Industria si augura che vengano riformate le politiche attive e anche gli organismi collaterali come ad es. i centri per l'impiego.

Altro chiaro segnale di attenzione rivolto alle attività produttive del nostro paese è manifestato dall'istituzione del Fondo quadriennale da 100 milioni in supporto dei prodotti agroalimentari di qualità.
Anche in questo caso, Confimi Industria si augura che il fondo sia orientato alle piccole e medie imprese, titolari di quei prodotti a marchio DOP, DOC, DOCG e così via, e non a quei colossi dell'agroalimentare che sempre più poi finiscono in mani straniere.

C'è anche da sottolineare che la Manovra è in parte in continuità la cosiddetta Agenda Draghi. In questo contesto quindi non vi è stato nessuno scostamento di Bilancio. Si dovrà dunque attendere il 2023 per le riforme strutturali.

Nel corso del 2022 Confimi Industria si è più volte spesa chiedendo uno sforamento. Se aumentare il debito di uno o due punti percentuali, vorrebbe dire salvare le nostre imprese, ci domandiamo se non dovesse valerne la pena.

Questo perché temiamo che la spesa pubblica sociale che deriverà dalla chiusura a catena di numerose imprese e attività, avrà costi inimmaginabili.

Si tende a pensare che in tempi migliori le aziende riapriranno, ripartiranno come hanno sempre fatto. Ma in un'economia globale, di mercato europeo libero, di concorrenza internazionale, chiudere un'azienda vuol dire disperdere il know how.
Ce lo ha già mostrato la pandemia: molte figure professionali si sono ricollocate in settori e con mansioni differenti.

Relativamente all'andamento industriale e in riferimento al terzo semestre, i dati Istat segnano un aumento di fatturato del +1,9% rispetto al trimestre precedente che, al netto degli effetti stagionali, si traduce in +18% in termini tendenziali.
Guardando alle imprese manifatturiere poi questa crescita è molto più contenuta, e si attesta al +4,2% in termini tendenziali.

Dati che, seppur positivi, non rasserenano perché frutto di listini opportunamente rivisti a fronte degli ingenti costi di energia che le imprese sono state costrette a sopportare.
Costi straordinari che sono dovuti rientrare nell'ambito di una riorganizzazione delle attività che ne ha ridotto l'operatività e incrinato il bilancio aziendale.

Proprio per scongiurare una chiusura di massa di quei 5 milioni di piccole e medie imprese, Confimi Industria avanza una proposta a costo zero.

Con i tassi di interesse in costante rialzo e la liquidità ormai agli sgoccioli, sia stabilita una garanzia statale al 100% per i mutui decennali alle imprese che devono ricostruire la liquidità persa per sostenere i sopraggiunti costi energetici al netto del credito d'imposta, questo permetterà di proseguire le attività produttive senza troppi contraccolpi.

Relativamente al capitolo fiscale, la manovra ci sembra nel complesso equilibrata ed apprezzabile. In controtendenza con gli ultimi anni, **non introduce grosse complicazioni** per le imprese è già questo è più che sufficiente ad esprimere il nostro plauso.

La proroga di un anno della *plastic* **e** *sugar tax* (**art. 16**) ben vale questa valutazione (tanto più se in futuro dovesse seguirne l'abrogazione). In materia segnaliamo la presenza nel documento di una proposta sperimentale (declinata dalla nostra verticale di aziende del riciclo delle materie plastiche, Assorimap) per incentivare il riciclo meccanico delle plastiche.
Nel documento troverete, altresì, **una serie di proposte emendative** (soprattutto in materia di disciplina fiscale Iva) che riteniamo necessarie per sollevare i contribuenti in merito alle criticità delle tempistiche comunicative – operativamente troppo strette – verso l'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo segnaliamo in particolare:

- il suggerimento emendativo **all'articolo 37** (relativo alle comunicazioni a carico delle piattaforme digitali per le vendite a distanza) in cui (fermo restando quanto previsto per le piattaforme) chiediamo di modificare l'articolo 21 del dPR 633/72 (legge Iva) per consentire al cessionario residente l'auto fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo) di quanto acquistato da fornitori extra UE anziché entro il troppo stringente termine immediato (12 gg computati dal pagamento giacché generalmente effettuato – tramite carta di credito – in via anticipata rispetto alla consegna/spedizione); il termine di 12 giorni è semplicemente impraticabile a tutte le latitudini della penisola;

- i suggerimenti emendativi collocati nell'**articolo 27** relativo alla sanatoria delle irregolarità formali; si propone in sostanza di **arricchire detta sanatoria**: (i) riconoscendo la *remissione in bonis* per gli errori da nuovo esterometro del II° semestre 2022; (ii) di precisare (anche normativamente) che i ritardi da esterometro non sono anche sintomo di violazione sostanziale Iva laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva di riferimento; (iii) che rappresenta violazione meramente formale la tardiva fatturazione rimossa entro i termini della relativa liquidazione ovvero in tempo utile per non generare alcuna omissione di versamento Iva;

- i suggerimenti (infra **art. 22**) volti a superare alcuni paradossi quali l'obbligo dell'esterometro anche per alberghi che ospitano turisti stranieri (oppure autofficine

che riparano l'auto del turista) nonostante i registratori telematici trasmettano già i corrispettivi giornalieri, peraltro comprensivi Iva;

- i suggerimenti (infra **art. 12**) per consentire ai forfetari di versare trimestralmente l'Iva sugli acquisti in *reverse charge* e altri suggerimenti (infra art. 51) sempre in materia di semplificazione amministrativa per gli operatori.

In termini di **plusvalenza da valutazione** (art. 32) di asset in **criptovalute** abbiamo alcune perplessità circa l'irrilevanza fiscale delle medesime; l'irrilevanza andrebbe a nostro giudizio riconosciuta solo per quelle non iscritte a conto economico (giusto per non prestare il fianco a comportamenti poco prudenti tanto più in un settore moto borderline) mentre quelle iscritte dovrebbero seguire il principio di derivazione.

Bene la norma (art. 21) sull'esenzione IMU per gli immobili occupati (è positiva per la propensione all'investimento nel settore) e bene ovviamente le misure (art. 2 e 3) sul **credito d'imposta energia e gas.**

Per quanto riguarda le misure per la crescita – anche dei fatturati - non male la **flat tax incrementale** per il 2023 (art .13) di cui suggeriamo una sorta di meccanismo di *recapture* (di aliquota) in grado di incentivare il mantenimento (quantomeno nell'anno successivo ovvero nel 2024) del livello di reddito incrementale.

Per gli investimenti **Sabatini** proponiamo in via transitoria almeno 18 mesi (invece di 12) per poter ultimare l'investimento ordinario e 24 (invece di 12) per quelli green o 4.0. Sul credito industria 4.0 che sta seguendo il suo percorso di decalage ci auguriamo che si possano ritrovare ulteriori risorse anche per l'anno futuro.

Per quanto riguarda il **benefit di € 3.000** per bollette acqua, energia, gas, chiediamo di consentire la documentabilità e il rimborso dei costi ai dipendenti entro le operazioni di conguaglio in scadenza – per il 2022 – a fine febbraio 2023 (vedi proposta emendativa all'art. 15).

Anche per effetto della pandemia da Covid-19, dello scoppio della Guerra, l'eccezionale incremento del costo dell'energia, negli ultimi anni le aziende sono state costrette ad aumentare significativamente il proprio livello di indebitamento.

Per questo è fondamentale **rendere più gestibile il peso del debito bancario per le imprese**, favorendo la **ridefinizione del periodo di rimborso su scadenze più lunghe**, anche al fine di permettere la sostenibilità del debito ed evitare effetti sul merito di credito delle stesse

imprese. Tale soluzione permetterebbe altresì di liberare liquidità anche per far fronte ai maggiori costi dell'energia.

Le regole europee in materia di definizione di default rendono tuttavia, oggi, tale prospettiva difficilmente realizzabile.
Infatti, queste regole scoraggiano la concessione, da parte delle banche, **di quelle che la normativa bancaria definisce "misure di tolleranza",** come la moratoria nel pagamento del debito o la rinegoziazione dei termini di rimborso dello stesso.
Le operazioni di **moratoria e di rinegoziazione dei finanziamenti in essere** sono però essenziali per assicurare la sostenibilità del debito delle imprese e consentire loro di superare l'attuale fase di crisi e ripartire.

È quindi urgente a nostro avviso una modifica delle suddette regole ovvero - quanto meno - una loro temporanea sospensione. In particolare, è necessario:

- allungare il periodo dei 90 giorni previsto per la classificazione in default delle esposizioni scadute e non rimborsate dal debitore, almeno fino a 120/180 giorni;

- cambiare/sospendere la disposizione per cui una banca che concede una misura di tolleranza è costretta a classificare l'impresa beneficiaria in default, nel caso tale operazione comporti una riduzione del valore attuale netto dei pagamenti per la stessa banca superiore all'1% di quanto previsto nel contratto originario di finanziamento;

Per quanto concerne quest'ultima proposta sarebbe ragionevole prevedere dei valori incrementali della soglia – oltre i quali si determina il default - in funzione del periodo di estensione della scadenza; o in alternativa, in termini più semplici, **soglie differenziate in funzione del tempo residuo di rimborso del finanziamento**.

In considerazione delle politiche e delle manovre nazionali ed europee a supporto della competitività delle imprese, **si segnala l'opportunità di ampliare le maglie di applicazione degli Aiuti "De minimis".**

Come già condiviso all'interno del position paper sulle modifiche al regolamento presentato dal Tavolo CIRI che riportava anche l'idea di Confimi Industria, si propone che **l'attuale importo complessivo degli "Aiuti de Minimis"** concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica, attualmente fissato a 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari (come anche la soglia del settore autotrasporto attualmente fissata a 100 mila euro in 3 anni**), venga innalzato per consentire alle aziende di godere maggiormente delle agevolazioni** emergenziali e non emergenziali attuate.

In particolare, si propone un aumento della soglia degli aiuti in relazione all'inflazione registrata nel corso del periodo trascorso dalla data in cui lo stesso è stato originariamente determinato.

La modifica dovrebbe, peraltro, tener conto che la nuova soglia rimarrà valida per un periodo significativo di tempo nel corso del quale le spinte inflazionistiche potrebbero essere rilevanti (soprattutto in considerazione dell'attuale congiuntura), per cui potrebbe essere opportuno prevedere periodici momenti di rivalutazione della stessa (senza tuttavia predisporre l'introduzione di meccanismi automatici) in ragione delle esigenze di sostegno dell'attività d'impresa nei Paesi europei.

Il documento condiviso richiede anche, e noi ripercorriamo il tema, l'istituzione di **un unico Registro degli Aiuti a livello europeo ordinato e aggiornato**, che consentisse maggiore monitoraggio per evitare splafonamenti e restituzioni.

Sul tema del turismo, che deve trovare ancora una collocazione più centrale, si constata con piacere l'istituzione del *"Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo",* destinato alla riqualificazione del personale e alla formazione di nuove figure professionali. Tuttavia, si ritiene che i fondi destinati non siano sufficientemente capienti per intervenire in maniera massiva sugli operatori del settore e che l'attrazione di nuova forza lavoro non passi esclusivamente dalla formazione.
È nostro parere che sia necessario focalizzarsi soprattutto in termini di una revisione contrattuale, retributiva e dei carichi di lavoro, che consentano una più flessibile gestione dell'orario lavorativo, con conseguente impatto positivo sull'equilibro vita-lavoro.

Vorremmo in chiusura di premessa segnalare quello che a nostro avviso è invece una esclusione/dimenticanza, ovvero le misure a supporto del Sud. Non si parla di ZES e non si regola il prolungamento di validità del Credito di Imposta Mezzogiorno (Legge 208/2015 e ss.mm.ii.) e per le aree ZES.
Al momento i termini di scadenza del Credito di Imposta che finanzia gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Zone ZES (realizzazione di nuovi impianti ed ampliamenti) sono fissati al 31/12/2022.
Considerato che le ZES, sono entrate in attività da poco tempo e che il DPCM 06/06/2019 che istituisce le stesse ZES ha validità di almeno 7 anni (prorogabili), il Governo nazionale dovrebbe confermare la validità del credito d'imposta di cui alla legge 208/2015 e ss.mm.ii. nelle ZES (e possibilmente anche per il Credito di Imposta Mezzogiorno) per almeno fino al 2026 in maniera sistematica.

Fare una "proroga" all'anno, a fine anno e della durata di 12 mesi non favorisce la localizzazione e la realizzazione di investimenti importanti; in 12 mesi non si riesce a realizzare un investimento di vari milioni di euro in cui, tra l'altro, si dovranno acquisire autorizzazioni, realizzare opere murarie e installare gli impianti produttivi.
Sarebbe auspicabile, infine, che il credito di imposta che finanzia gli investimenti possa essere ceduto a terzi (es. banche, ecc.) per velocizzare e finanziare indirettamente gli investimenti anche delle start up.

ANALISI DELL'ARTICOLATO

CREDITO IMPOSTA ENERGIA E GAS (artt. 2 e 3)

Lo sforzo (art.2) di finanziare con il credito d'imposta anche i consumi straordinari del 1° trimestre 2023, con ulteriore incremento del 5%, è apprezzabile; analogo apprezzamento per aver aggiunto il mese di dicembre al 4° trimestre 2023 (che quindi diventa pieno) attraverso il decreto aiuti-quater.

Bene anche l'azzeramento degli oneri di sistema (art. 3)

REGIME FORFETARIO (art. 12)

Non abbiamo osservazioni da formulare in merito alla norma in oggetto salvo suggerire l'emendamento che segue per risolvere l'anomalia secondo cui i soggetti in questione godono per il versamento dell'Iva (negli acquisti in *reverse charge*) di termini più ristretti rispetto a quanto non godano gli operatori in Iva normale – di ben più elevati volumi - che adottano la liquidazione Iva trimestrale.

Proposta emendativa - termini versamento Iva acquisti in reverse charge

Testo emendamento

Nell'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunta la seguente disposizione: *"Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."*

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate ha precisato che anche i soggetti forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 sono soggetti passivi Iva quando effettuano acquisti in *reverse charge,* (circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010); detti acquisti devono pertanto essere sempre accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'Iva. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38 comma 5 lettera c) del D.L. 313/93). La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti **forfetari** possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale. È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del dPR 542/99 (16 maggio; 20 agosto; 16 novembre e 16 marzo). Non sono necessarie coperture giacché la norma citata (comma 3) prevede che il versamento trimestrale sia maggiorato dell'1% a titolo di interesse. Il contribuente ha la facoltà di eseguire il versamento mensilmente senza detta maggiorazione.

FLAT TAX INCREMENTALE (art. 13)

La norma è transitoria (probabilmente sperimentale) per il 2023 e prevede una *flat tax* (imposta sostitutiva) del 15% sul reddito incrementale (decurtato del 5% e comunque non superiore a € 40.000) rispetto al reddito più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Osserviamo che detta misura riguarda solo imprese individuali e professionisti (non in regime forfetario). Coperture permettendo **il meccanismo potrebbe essere incentivante - in futuro - anche per le imprese collettive** (società); in questa fase, tuttavia, meglio evitare paradossi che potrebbero annullare le disposizioni sugli extraprofitti nel settore energetico.

Suggerimento. Per spingere gli operatori a mantenere i maggiori ricavi (da cui deriva il reddito) dichiarati nel 2023 (in taluni casi emersi o, in altri, comunque frutto dell'incentivo offerto da una norma fiscale che rende meno demotivante il sistema fiscale) quantomeno nell'anno successivo (2024) potrebbe essere opportuno una sorta di meccanismo di *"recapture"* secondo il quale laddove il reddito diminuisca nell'anno successivo (il 2024 appunto) il reddito soggetto a sostitutiva nel 2023 va conguagliato sulla base di un'aliquota sostitutiva corrispondente al primo scaglione Irpef (in sostanza sul minor reddito 2024 andrebbe versato un conguaglio dell'8% pari alla differenza fra il 23% e il 15%). Con un

meccanismo di questo tipo potrebbe prospettarsi anche la riproposizione negli anni a seguire - magari estesa anche alle società - della *flat tax* incrementale.

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 15)

Proposta emendativa gestione benefit € 3.000 bollette

Testo emendamento

All'articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e modificato dall'art. 3, comma 10, lettera a) e b) del D.L. 18 novembre 2002, n. 176 (in corso di conversione) è aggiunto il comma seguente:
"3. Al fine di agevolare la documentazione, da parte dei sostituti, dei costi relativi al 2022 delle utenze indicate al comma 1 è ammesso il riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta, del limite complessivo di € 3.000 entro i termini previsti dall'articolo 23 comma 3 del DPR 600/73 per le operazioni di conguaglio relative all'anno 2022.

Motivazioni

L'emendamento ha l'obiettivo di agevolare, ai dipendenti, la consegna al datore di lavoro della documentazione dei documenti di spesa (fatture o dichiarazione sostitutiva di atto notorio come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n.35/E del 4/11/2022) riferite ai consumi 2022 delle utenze domestiche richiamate dalla norma (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), ma fatturate dai fornitori nelle prime settimane del 2023 (spesso oltre il termine del 12 gennaio 2023 previsto per l'applicazione del principio di cassa allargato). A tal fine l'emendamento consentirà al datore di lavoro di considerare imputabile al *benefit* 2022 – ex articolo 12 del D.L. 115/2022 - le somme erogate o rimborsate ai propri dipendenti al più tardi entro il 28 febbraio 2023 (data ultima prevista dall'art. 23 co. 3 del dPR 600/73 per i conguagli di fine anno).

PLASTIC E SUGAR TAX (art. 16)

Si condivide - senza riserva alcuna – il rinvio di un ulteriore anno delle misure relative alla *plastic* e *sugar tax* introdotte dalla legge di bilancio 2020. Rispetto alla data del 1° gennaio 2023 mancano infatti i decreti attuativi e, oltre alle rilevanti difficoltà interpretative, c'è assoluta disinformazione sul tema (ad eccezione di qualche "open hearing" proposto dall'Agenzia delle Dogane, mancano documenti di prassi che illustrino la misura e risolvano i dubbi interpretativi).

L'auspicio rimane, in ogni caso, quello di un'abrogazione di dette misure (anche per l'effetto delle imposizioni comunitarie già in vigore sulla plastica).

Proposta sperimentale per incentivare il riciclo meccanico delle plastiche

Per quanto riguarda le materie plastiche Assorimap – associazione nazionale riciclatori e rigeneratori materie plastiche aderente a Confimi Industria - suggerisce – per il triennio 2023-2025 - la seguente proposta sperimentale il cui obiettivo è quello di promuovere maggiore sensibilità nell'impiego di materiali riciclati (MPS) e quindi ai temi di sostenibilità ambientale, attraverso tre misure per il triennio 2023-2025 in grado di favorire una maggiore sensibilità e attenzione al rispetto delle problematiche ambientali grazie all'utilizzo di materiali riciclati.

In allegato alla presente la proposta per esteso già presentata al Presidente Meloni e ai Ministri intervenuti all'incontro con le parti sociali dello scorso 11 novembre.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST UE (art. 22)

Spese e componenti negative. Nulla in contrario in merito agli obiettivi della norma e al richiamo del valore normale quale limite massimo di deducibilità del costo (modifiche all'art. 110 del TUIR). Per il caso di perdite su crediti (altre componenti negative) documentate ex art. 101 TUIR appare però difficile dimostrare quale sia il relativo valore "normale". Su questo punto la norma andrebbe quindi meglio declinata. Inoltre – anche se dalla norma non pare trasparire - **va escluso che il contribuente sia investito di nuovi adempimenti rispetto a quanto già previsto tramite l'esterometro** di cui all'articolo 1 comma 3-bis del d.Lgs 126/2015.

In merito al citato esterometro, con riferimento alle operazioni attive verso consumatori finali si suggerisce il seguente emendamento volto a eliminare paradossi derivanti dall'applicazione letterale della disciplina vigente.

Proposta eliminazione duplicazione comunicativa corrispettivi consumatori esteri

1^ proposta

Testo emendamento

La lettera a) dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente:
"a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2"

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate è uscita in data 13/07/2022 con la circolare 26/E. Per quanto in oggetto il § 1.1. non ha fornito chiarimenti, bensì ha amplificato i dubbi degli operatori e sancito l'irrazionalità del testo normativo della lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 1 del d.lgs 127/2015, come modificato dalla Leggi di Bilancio 2021 e in vigore dallo scorso 1/7/2022. Il tema riguarda le **operazioni verso privati consumatori non residenti**.

L'Agenzia dice che l'adempimento *de quo* riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori, e precisa che in quest'ultimo caso l'obbligo comunicativo vige *"solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o **altro documento**"*. Ne deriva che molti soggetti che effettuano operazioni territoriali soggette ad Iva italiana già certificate da documento commerciale attraverso il registratore telematico (si pensi **all'albergo,** al **ristorante, al meccanico che ripara l'autoveicolo** al turista straniero, al **barbiere**, ecc) dovrebbero, dal 1/7/2022, anche trasmettere i dati ai sensi della citata lettera a). Non è peraltro chiaro come dette informazioni possano essere comunicate al SdI evitando la duplicazione degli archivi ai fini delle precompilate dell'Agenzia delle Entrate (la circolare non chiarisce nulla al riguardo). Non si comprende, in ogni caso, l'utilità di tale impostazione giacché si tratta di corrispettivi già assoggettati ad Iva e già comunicati (ancorché in forma anonima) dai registratori telematici.

L'emendamento chiarisce che i corrispettivi relativi ad operazioni territoriali poste in essere verso soggetti non residenti (i.e. consumatori finali) e **soggetti ad obbligo del registratore telematico** non sono coinvolti dalla comunicazione esterometro, salvo emissione di fattura (non già elettronica SdI) per richiesta del cliente. In questi termini la norma non trova

ostacoli con il parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 che vieterebbe la sostituzione dei corrispettivi con la fattura, salvo obbligo di legge o richiesta del consumatore.

Proposta eliminazione duplicazione comunicativa corrispettivi consumatori esteri

2^ proposta

Testo emendamento

La lettera a) dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente:
"a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 e di quanto oggetto degli adempimenti previsti per l'adozione dello sportello unico di cui all'articolo 74-quinquies e 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72"

Motivazioni

La circolare 26/E dell'Agenzia delle Entrate è tutt'altro che inequivocabile in merito al caso delle vendite a distanza intraunionali in regime OSS (ovvero verso privati di altri Stati membri e adesione allo sportello unico). Non è in discussione l'esonero dall'obbligo di fatturazione che del documento commerciale (la normativa nazionale – in ottemperanza alla direttiva Iva – sul punto è già chiara) ma la circolare parla di "**altro documento**" ed è evidente come a fronte di dette operazioni molti – automaticamente attraverso la piattaforma di e-commerce - rilasciano dei documenti (o comunque messaggi) denominati "ricevute" con conseguente (alla lettera) obbligo comunicativo da esterometro che vanificherebbe la semplificazione del regime.

In aggiunta alla proposta 1, la proposta 2, mira a chiarire quindi che – salvo emissione della fattura richiesta dal cliente – **l'esterometro non è altresì dovuto per quanto oggetto di dichiarazione speciale trimestrale** ai sensi della disciplina dello sportello unico in vigore dal 1° luglio 2021. In questi termini la norma non trova ostacoli con il parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 che vieterebbe la sostituzione dei corrispettivi con la fattura, salvo obbligo di legge o richiesta del consumatore.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI (art. 27)

Si condivide la riproposizione - nei fatti - delle misure già conosciute con l'art. 9 del DL 119/2018.

Per i motivi indicati nelle motivazioni a seguire si propone tuttavia l'opportunità di valutare le seguenti tre proposte emendative.

Proposta emendativa - remissione *in bonis* scadenze II semestre 2022 esterometro

Testo emendamento

All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: *«Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 le comunicazione si considerano tempestive se trasmesse al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».*

Motivazioni

L'emendamento mira a rimettere in bonis, per il II semestre 2022, gli operatori che hanno avuto difficoltà a gestire le nuove tempistiche in vigore dal 1/7/2022, mantenendo fermo l'uso della nuova modalità tecnica basata sulla procedura della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate a partire da detta data.

Giova al riguardo ricordare che i **termini** che la norma impone da luglio, sono **troppo stringenti**, in particolare con riferimento alle operazioni passive: imporre la trasmissione di tali dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento è infatti incongruo, **in particolare per i soggetti** che liquidano **trimestralmente** l'IVA soprattutto nei casi in cui la **contabilità è gestita presso intermediari** (situazione che rappresenta, di fatto, la stragrande maggioranza dei casi riferiti a piccole e micro imprese). Si tratta di informazioni che generalmente non sono disponibili prima di 15/20 giorni del mese successivo e quindi oltre la scadenza del 15 prevista dalle nuove disposizioni.

Secondo un sondaggio promosso da ANC e Confimi Industria nel mese di maggio 2022 è emerso chiaramente come detta scadenza sia molto critica per gli operatori la gestione della nuova tempistica, in particolare per i suddetti acquisti gli acquisti. La tempistica è infatti inadeguata per l'87% degli operatori e per il 76,91% è molto critica perché e difficile rispettare la tempistica. Anche chi giudica utile la novità (il 7,78%) ha tuttavia espresso riserve sulla tempistica: il 3,95% considera infatti utile le novità in vigore dal luglio solo per la modalità e non anche per la tempistica.

Acquisti territoriali di servizi (TD17) o beni (TD19), diversi dalle importazioni (ad esempio acquisti tramite Internet di beni che si trovano già in Italia)
Le nuove regole prevedono l'invio del singolo flusso XML entro il giorno 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (integrazione fattura fornitore UE) o di effettuazione dell'operazione (autofattura per acquisto da fornitore extra UE). Come giudichi l'impatto?

Novità utile sia per modalità che tempistica	32	3,83%	7,78%
Novità utile per la sola modalità	33	3,95%	
Novità molto critica (difficile rispettare i termini)	643	76,91%	87,44%
Novità mediamente critica	88	10,53%	
Novità irrilevante	40	4,78%	4,78%
Totale risposte	836	100,00%	100,00%
non risposto	5		
	841		

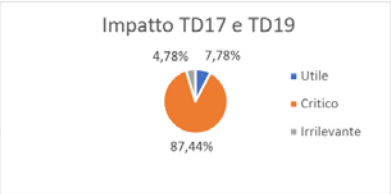

Si osserva, infine, che le nuove modalità hanno la finalità di agevolare l'AdE nell'acquisizione più celere dei dati ai fini di migliorare il processo delle precompilate. Processo che al momento è giudicato di interesse da meno del 2% del campione e che comunque non potrà sortire alcun effetto per il 2022.

Proposta emendativa - precisazioni sanzionatorie esterometro

Testo emendamento

Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: *"L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non è anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015, sia avvenuto entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".*

Motivazioni

Con il testo dell'emendamento si propone di stabilire che eventuali comunicazioni tardive effettuate ai fini dell'esterometro in base alle nuove modalità della fatturazione elettronica in vigore dal 1/7/2022 (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) non configurano anche come violazione Iva ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 471/97 (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del *reverse charge*) laddove l'operazione abbia regolarmente concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento o comunque sia stata trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento laddove il contribuente voglia avvalersi dell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva e – per i soggetti con liquidazione trimestrale - delle altre semplificazioni (precompilate LI.PE. e DAI) previste dall'articolo 4 del D.Lgs 127/2015 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 del 9/7/2021.

L'emendamento, nella sostanza, codifica, fornendo maggiore **certezza interpretativa**, quanto sostenuto in via interpretativa dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 26/E del 13/7/2022 laddove precisa che:

(i) l'emissione della fattura elettronica verso non residenti non è obbligatoria così come non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva a cui fa seguito la doppia annotazione vendite/acquisti)[1] mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi - cioè quando tempestivo - può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro;

(ii) il movimento di trasmissione dati (XML) *"avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento"* (cioè i 2 euro dell'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs 471/97) rimanendo però *"autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione*" (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza *"in linea generale"* anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo *"rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero"*.

La precisazione emendativa è opportuna per tranquillizzare sull'irrilevanza dei ritardi trasmissivi nel caso in cui gli stessi non incidano sulla corretta e tempestiva liquidazione periodica, in autonomia o attraverso le precompilate AdE dell'imposta, ferma restando l'opportunità di modificare i termini di emissione delle autofatture per acquisti da fornitore extra UE come indicato nella proposta a seguire.

Proposta emendativa – tardiva fatturazione

Testo emendamento

Nell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472/97 è aggiunto il seguente periodo: *"Rientrano fra le violazioni meramente formali le violazioni degli obblighi di emissione della fattura rimosse in tempo utile, entro la scadenza della liquidazione Iva, a non generare alcun omesso versamento d'imposta".*

[1] Si ricorda che l'integrazione è la tecnica richiesta a fronte di fornitori UE; l'autofattura quando il fornitore è extra UE.

Motivazioni

Sarebbe opportuno che il Parlamento precisasse che il principio dell'irrilevanza sanzionatoria per le violazioni meramente formali (art. 6, comma 5-bis, d.Lgs 472/97) trova inequivocabile applicazione **anche nel caso di violazioni potenzialmente sostanziali – quale una tardiva fatturazione – che sia stata però rimosse in tempo utile a non generare alcun debito d'imposta.** Ai fini accertativi dovrebbe rilevare quindi una valutazione da effettuare in termini concreti (ex post) e non meramente ipotetici (ex ante) come invece ritiene AdE e Cassazione.

L'Agenzia delle entrate – leggasi risposta AdE n. 528/E del 16/12/2019 – ritiene infatti punibili le fatture tardive anche di un solo giorno - il 16 invece del 15 - a nulla rilevando il tempestivo versamento dell'Iva nei termini di liquidazione ovvero il giorno 16; detto comportamento, a nostro giudizio, è contrario alle disposizioni dell'articolo 6 comma 5-bis del d.Lgs 472/97 a suo tempo introdotte in attuazione dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente, proprio per decongestionare il sistema nel caso di violazioni meramente formali. Per il fisco non esistono, nella sostanza, violazioni meramente formali poiché tutto - nel nostro caso anche un solo giorno di ritardo - potrebbe arrecare pregiudizio all'attività di controllo; in tal senso peraltro anche la Cassazione – vedi sentenza 28938/2020 – con il principio di diritto secondo cui la ratio dell'articolo 6 del d.Lgs 472/97 *"è quella di prevenire, mediante l'effetto deterrente della comminatoria di sanzione, violazioni tributarie non solo sostanziali, in quanto incidenti sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, ma anche formali, cioè tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento"*.

IMMOBILI OCCUPATI - ESENZIONE IMU (artt. 21)

Non può che essere apprezzabile – lato proprietari – la norma in questione. La novità non può che avere generale impulso positivo sulla propensione all'investimento nel mattone.

VENDITE TRAMITE PIATTAFORME (art. 37)

Pare si tratti della riesumazione della disciplina dell'articolo 11-bis, co.11, del DL 135/2018 (DPCM 27/2/2019) e dell'art.13 DL 34/2019 la cui efficacia è cessata al 30/6/2021 (in concomitanza con l'entrata in vigore del D.Lgs 83/2021). Si condivide ad ogni buon conto la previsione degli adempimenti imposti ai gestori delle piattaforme, anche perché si tratta di disposizioni sostanzialmente previste dalla Direttiva 2021/514/UE (DAC 7).

Ciò premesso, lato cedente e cessionario soggetto passivo nazionale si chiede, tuttavia, di introdurre il seguente **emendamento in materia di termini di fatturazione e autofatturazione** (adempimento Iva) degli acquisti effettuati con pagamento tracciato (carte di credito) anticipato rispetto alla consegna/spedizione.

Proposta emendativa termini fatturazione operazioni con carte di credito

Testo emendamento

La lettera a) dell'articolo 21 comma 4 del dPR 633/72 è sostituta dalla seguente:

"a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, oppure effettuate attraverso piattaforma di e-commerce con pagamento tracciato tramite carta di credito, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"

Motivazioni

Secondo l'Amministrazione finanziaria (in tal senso circolare AdE n. 18/E/2014 e C.M. 27/E/1975) non è ammessa la fatturazione differita di cui a dell'articolo 21 comma 4 lettera a) del dPR 633/72 (ovvero entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione) nel caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione documentata da d.d.t.

Tale aspetto inibisce all'operatore la possibilità di emettere fattura differita (lato attivo) così come l'autofattura (lato acquisti) di cui al combinato disposto dell'articolo 21 comma 5 e articolo 17 comma 2, entro i termini differiti di cui sopra.

Per gli acquisti interni da non residenti extra UE effettuati attraverso le piattaforme di *e-commerce* - che sono caratterizzati dal pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione – detto aspetto è particolarmente critico poiché impone l'autofatturazione entro 12 gg (termine impraticabile per chiunque).

L'emendamento propone quindi la modifica della citata lettera a) riconoscendo la fatturazione differita nel caso di *e-commerce* indiretto con pagamento tracciato attraverso carta di credito. In questo modo il caso dei diffusissimi acquisti di beni tramite piattaforma da fornitori extra UE potrà essere gestito elettronicamente con il flusso XML TD19 **entro il giorno 15 del mese**

successivo anziché entro il (troppo stringente) termine di 12 giorni previsto per la fatturazione immediata.

Diversamente gli operatori, per evitare il rischio di pesanti sanzioni, dovranno ripiegare – ai fini dell'adempimento Iva - su una gestione cartacea dell'autofattura a cui far seguire il flusso XML TD19 con validità ai soli fini dell'esterometro (in tal senso circolare AdE n. 26/E del 13/07/2022).

Il caso è diffusissimo. Si pensi all'acquisto, tramite piattaforme come Amazon (MKP), dal noto fornitore cinese "… Schen Zen …" (e varie formulazioni anagrammate), spesso identificato (ma non stabilito) in Italia.

ALTRE MISURE FISCALI (art. 51)

Si suggeriscono i seguenti emendamenti in materia di semplificazione e razionalizzazione.

Intrastat - superamento compilazione elenchi con la fattura elettronica (once only)

Testo emendamento

All'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente comma: "4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive nonché dei flussi di trasmissione degli acquisti intracomunitari affinché, per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento, gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, purché effettuata nei termini previsti per l'emissione delle fatture attive nonché entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore comunitario"

Motivazioni

L'uso del TD01 (fatturazione immediata) o TD24 (fatturazione differita) compilato con l'integrazione dei dati "non fiscali" (nomenclatura combinata, modo trasporto, resa, provincia di partenza, ecc) richiesti dagli elenchi Intra 1 (e che molti già indicano in fattura pur non essendo tali indicazioni obbligatorie), potrebbe portare al superamento della presentazione

degli elenchi Intra 1-bis per le cessioni intracomunitarie (come già avviene dal 01/10/2021 per la più semplice gestione delle cessioni verso San Marino[2]) e Intra 1-quater dei servizi resi.

È convinzione che possa bastare **qualche piccolo accorgimento,** ovvero individuare – ove necessario – regole comuni di compilazione del blocco "altri dati gestionali" della FE stabilendo descrizioni standardizzate in grado di permettere al sistema di intercettare i suddetti dati non fiscali; il resto lo farebbe l'implementazione dei gestionali aziendali.

Il tutto, **oltre a razionalizzare** e ridurre gli adempimenti per i contribuenti che operano giornalmente in ambito comunitario, avrebbe il grande vantaggio per l'ISTAT di poter acquisire dall'Agenzia delle Entrate e/o Dogane già l'indomani del 15 del mese successivo (data entro cui gli operatori trasmettono le fatture differite) e quindi ben prima delle tempistiche attuali.

Ferma restando la facoltatività in una prima fase sperimentale, l'ipotesi potrebbe essere estesa anche alla gestione delle variazioni (Intra 1-ter e 1-quater) nonché alla gestione degli Intra 2 attraverso l'uso del TD18 (acquisti intracomunitarie di beni) e del TD17 (acquisti intracomunitari di servizi).

Gli elenchi, in sostanza, rimarrebbero necessari per i movimenti esclusivamente a rilevanza statistica (es. movimenti a scopo di lavorazione con rientro) o comunque nei casi di trasferimenti sospensivi con obbligo di compilazione degli elenchi (es. call-off stock).

Detrazione Iva fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)

Testo emendamento

Nell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le seguenti parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Motivazioni

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di esigibilità purché i documenti ricevuti (fatture e bollette) siano annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione

[2] Novità D.M. 21/6/2021.

dell'operazione. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E/2019 § 3.4 è stato precisato che tale disposizione si applica anche a coloro che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale.

La norma, tuttavia, contiene un'eccezione *"per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*. La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) **crea inutili complicazioni non più giustificabili** a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta ai seguenti rischi[3]:

- violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione dell'esigibilità e del possesso del documento) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa e pagata a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

È di tutta evidenza che i tempi siano oltremodo maturi per abrogare la suddetta eccezione e rendere omogeneo 12 mesi su 12 le modalità di esercizio del diritto alla detrazione.

Trimestrali - termine annotazione acquisti in *reverse charge*

Testo emendamento

Il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente*:*
"I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93"

Motivazioni

[3] Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria.

Trattasi di precisazione normativa volta a chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del dPR 542/99 per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni attive che per quelle passive in inversione contabile.

Trasparenza erogazioni pubbliche in nota integrativa (art. 1 co.125 ss L. 124/2017)

Testo emendamento

All'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 è aggiunto il seguente periodo: *"Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti e le società di capitali che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, anche attraverso l'istanza XBRL di deposito del bilancio al Registro Imprese, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".*
Il comma 6-bis dell'articolo 3 del D.L. 73/2022 è abrogato.

Motivazioni

Con l'art. 3, comma 6-bis, D.L. 73/2022 (conversione del decreto semplificazioni in vigore dal 20/8/2022) è stato precisato che "fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".

L'emendamento propone di sopprimere detta disposizione e di **collocarla** quale periodo aggiuntivo del **comma 125-bis** dell'articolo 1 della legge 124/2017 **precisando espressamente** che riguarda "enti **e le società di società**" anche attraverso l'istanza XBRL di deposito del bilancio al Registro imprese.

Anche dagli atti dei lavori parlamentari (AS 2681, dossier 560/1 del 1/8/2022) non risulta infatti inequivocabile che la novella consenta (quale alternativa alla pubblicazione sul proprio sito internet) la pubblicazione attraverso la nota integrativa per le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata o comunque attraverso l'istanza XBRL (all'uopo già predisposta dal 2018) per le microsocietà di capitali esonerate dalla nota integrativa.

Sarebbe assurdo concludere che piccole società senza un proprio sito internet debbano perdere tempo a chiedere la pubblicazione sul sito della propria associazione di appartenenza quando l'informazione è già agevolmente inseribile in nota integrativa o comunque nell'istanza XBRL.

Scadenza dichiarazione variazione IMU

Testo emendamento

Il comma 4 dell'articolo 35 D.L. 73/2022 è sostituito dal seguente:
"Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021, è differito al 31 dicembre 2022; con effetto dal 1° gennaio 2023 le parole "entro il 30 giugno" contenute nel comma 769 e nel comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono sostituite con "30 novembre".

Motivazioni

A partire dal 2023 (dichiarazione IMU relativa al 2022 e seguenti) è opportuno modificare la scadenza agganciandola a quella di presentazione della dichiarazione Redditi prevista per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, ovvero novembre dell'anno successivo.

CRESCITA ED INVESTIMENTI (Art.68 e ss.)

Si suggerisce il seguente emendamento in materia di agevolazione Sabatini.

Proroga ultimazione investimenti Sabatini

Testo emendamento

"Per gli investimenti in corso dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2023 compresi, il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia emanato in attuazione dell'articolo 2 del D.L. 69/2013 è da intendersi prorogato in 18 mesi per gli investimenti ordinari e in 24 mesi per gli investimenti 4.0 o green"

Motivazioni

Contributo Sabatini investimenti macchinari. A normativa vigente (art. 2 DL 69/2013), le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione (art. 5 DM 25/1/2016). Sono note le difficoltà a reperire molti componenti necessari ai fornitori per completare gli impianti, i macchinari e le attrezzature oggetto dell'investimento agevolabile. È quindi opportuno, in questa fase, per gli investimenti in corso dal 24/02/2022 (data di inizio della crisi Ucraina), disporre maggiori termini entro cui è possibile ultimare gli investimenti senza perdere il beneficio in oggetto. La norma propone per gli investimenti che risulteranno in corso fino al 31/12/2023, quanto segue:

- 18 mesi invece di 12 per gli investimenti ordinari (contributo 2,75%);
- 24 mesi invece di 12 per gli investimenti 4.0 o green (contributo 3,575%).

Considerato che una micro e piccola impresa difficilmente è dotata di certificazioni ambientali (i.e. 14001), il maggior termine potrebbe essere da incentivo per considerare l'adozione delle medesime; diversamente appare abbastanza improbabile che detti soggetti valutino l'accesso alla misura "green". Discorso non dissimile, considerate le premesse, per gli investimenti 4.0 che attualmente richiedono che l'interconnessione sia certificata (DSAN), e quindi sia avvenuta, entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo (120 gg dall'ultimazione) come precisato nella circolare MISE 95925/2017.

Per quanto concerne **il versante lavoro**:

DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (Art.53)

L'aspetto che lascia perplessità è la riduzione secca dell'età pensionabile, che rispetto a Quota 102 (64 + 38) e valida per l'anno in corso, scende di due anni (62+41) e crea ulteriori aspettative. Essendo una misura sperimentale, la disciplina mutua alcuni aspetti di Quota 102, come nel divieto di cumulo fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale non superiori a €5.000.

ESONERO PARZIALE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE A CARICO DEI LAVORATORI (Art. 52)

Viene riproposto, ma solamente per il 2023, l'esonero parziale dai contributi a carico dei lavoratori già previsti dalla Legge di Bilancio 2022 e innalzata dai Decreti Aiuti del Governo

Draghi: 2% per imponibili fino a €2.692 + 1% per imponibili fino a €1.538. Il **giudizio è positivo**, restando in attesa di sviluppi successivi.

PROROGA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI (Art. 57)

Positivo il giudizio sulla misura per le categorie segnalate: percettori Reddito di Cittadinanza, Giovani e Donne. In questa fase di incertezza gli incentivi all'assunzione favoriscono una stabilità occupazionale.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (Art.63)

Vengono riproposti gli ex voucher, abrogati frettolosamente nel 2017. Le novità proposte sulle prestazioni occasionali ovvero l'innalzamento a €10.000 delle somme percepibili in un anno a questo titolo e l'ampliamento dei soggetti datoriali che possono farvi ricorso trovano il favore di Confimi Industria.